

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 24 MARZO 1950

(34^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Rettifica dell'articolo 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, concernente la istituzione del "Registro nazionale delle varietà elette di frumento" » (N. 883):

MENGGI, <i>relatore</i>	Pag. 240 e <i>passim</i>
CARELLI	240 e <i>passim</i>
DI ROCCO	241
PIEMONTE	241
MEDICI	241 e <i>passim</i>
CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	242
TARTUFOLI	243

(Discussione e rinvio)

Disegno di legge di iniziativa del senatore Varriale: « Interpretazione autentica del decreto legislativo Inogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, e del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernenti la proroga dei contratti agrari » (N. 860):

RISTORI	245
CARELLI, <i>relatore</i>	245
CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	245

« Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione » (N. 872) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

RISTORI	Pag. 246
GUARIENTI, <i>relatore</i>	246

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Carelli, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Gortani, Guarienti, Lanzara, Medici, Menghi, Milillo Oggiano, Pallastrelli, Piemonte, Ricci Federico, Ristori, Rocco, Salomone, Spezzano e Tartufoli.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

PIEMONTE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Rettifica dell'articolo 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, concernente la istituzione del "Registro nazionale delle varietà elette di frumento" » (N. 883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rettifica dell'articolo 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, concernente l'istituzione del Registro nazionale delle varietà elette di frumento ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Menghi.

MENGHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 28 aprile 1938, n. 546, veniva istituito il Registro nazionale delle varietà elette di frumento. Come voi sapete, l'istituzione di tale Registro si deve soprattutto all'opera del compianto senatore Strampelli, il quale si dedicò con assidua e costante tenacia allo studio ed alla selezione delle varietà di frumento.

Con l'andare del tempo ed essendo venuta meno, con la morte del senatore Strampelli l'autorità che da lui emanava e che dava coesione e impulso all'opera della Commissione, appositamente costituita, a norma dell'articolo 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, per l'accertamento dei requisiti delle varietà elette di frumento, si è resa necessaria una modificazione nella composizione della Commissione stessa per rimuoverne le difficoltà di funzionamento. A ciò provvede appunto il disegno di legge in esame che con il suo articolo unico è destinato a sostituire l'articolo 4 della legge anzidetta.

Mi riservo di replicare alle eventuali critiche che i colleghi stimeranno di dover muovere al disegno di legge, dichiarando sin da ora d'essere disposto ad accogliere tutti quegli emendamenti compatibili con la natura e i fini del disegno di legge stesso. Desidero, però, subito far presente ai colleghi un motivo di critica e, cioè, il criterio scarsamente democratico, adottato con il disegno di legge in discussione, per la nomina del Presidente e la composizione della Commissione anzidetta.

CARELLI. Come bene ha detto il relatore, il prof. Strampelli ebbe a dedicarsi assiduamente a questa branca importantissima dell'attività cerealicola nazionale, e fu appunto in seguito alla sua costante e sagace opera che fu istituito, con legge 28 aprile 1938, n. 546, il Registro nazionale delle sementi elette. La relazione ministeriale chiarisce sufficientemente la funzione di questo Registro nazionale; è superfluo, pertanto, che io mi attardi a lusingarne la utilità e la necessità.

Tuttavia, per quanto riguarda la composizione della Commissione che deve decidere sull'iscrizione o meno, nel Registro nazionale, di determinate varietà di frumento, ritengo necessario apportare alcune modifiche al disegno di legge in esame. Debbo ricordare, a questo

proposito, che mentre ieri il senatore Strampelli poteva considerarsi il caposcuola insigne ed il maggiore rappresentante degli studi di cerealicoltura in Italia, e come tale noi tutti lo ricordiamo, cosicchè poteva giustificarsi l'attribuzione della Presidenza della Commissione tecnica anzidetta al direttore dell'Istituto nazionale di genetica, carica ricoperta appunto dal senatore Strampelli, oggi tale attribuzione non sembra che possa essere più giustificata, se si considera che esiste in Italia un altro istituto, il quale dedica la sua attività agli studi di cerealicoltura, compiendo ricerche non inferiori per valore a quelle compiute dall'Istituto nazionale di genetica: parlo dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, il quale ha funzioni analoghe a quelle dell'Istituto nazionale di genetica ed al quale venne impresso, a suo tempo, da un altro insigne caposcuola, il senatore Todaro, quel determinato indirizzo biologico-genetico che esso anche attualmente segue. Oggi, sia il prof. Strampelli che il prof. Todaro, insigni studiosi che noi tecnici di questa materia abbiamo ammirato e che ricordiamo con gratitudine, non sono più; i due Istituti, a cui essi consacrarono la loro opera, si trovano oggi su un piano di uguaglianza di diritti e di funzioni: per non creare interferenze o suscettibilità, io proporrei, quindi, che a presiedere il Comitato sia chiamato un elemento estraneo agli Istituti stessi, cioè il direttore generale della Direzione generale della produzione agricola del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il disegno di legge prevede, poi, che a fare parte della Commissione già ricordata siano chiamati due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, senza tuttavia specificare i criteri che debbono essere seguiti per la loro designazione ed il modo con cui dovranno essere nominati. Per rendere più operante la azione di questi funzionari proporrei una modifica, nel senso, cioè, che, questi funzionari tecnici dovranno, sì, appartenere agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ma dovranno essere scelti secondo un criterio di distribuzione geografica. Propongo pertanto che a far parte della Commissione anzidetta siano chiamati tre ispettori provinciali dell'agricoltura, scelti

uno per il Nord, uno per il Centro ed uno per il Sud e per le Isole. Infine, circa la durata in carica dei membri della Commissione in oggetto, debbo osservare che, per ragioni pratiche nonché per ovvie ragioni di opportunità, a mio parere tale durata non dovrebbe essere superiore ad un anno, mentre il disegno di legge prevede a tale scopo un periodo di tre anni.

Sono queste le modifiche che propongo di apportare al disegno di legge.

In conclusione, propongo di aggiungere nel testo dell'articolo unico del disegno di legge dopo le parole « e composta » un'altro alinea del seguente tenore: « dal Direttore generale della Direzione generale della produzione agricola, che la presiede », sopprimendo le parole « che la presiede », per logica conseguenza, nello alinea contrassegnato dalla lettera a) del testo attuale. Nell'alinea di cui alla lettera g), poi, propongo di sostituire la attuale dizione con la seguente: « g) da tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale ». Infine, propongo di sostituire la dizione del penultimo comma, con la seguente: « I membri della Commissione durano in carica un anno e possono essere riconfermati ».

DI ROCCO. Debbo dichiarare di non essere d'accordo con il collega, senatore Carelli, per quanto concerne la Presidenza della Commissione. Non ritengo, infatti, opportuno che essa venga senz'altro affidata al Direttore generale della produzione agricola, dovendo la Commissione occuparsi di un settore dell'attività agricola che richiede una specializzazione veramente qualificata. Ora, un Direttore generale del Ministero della agricoltura e delle foreste non deve necessariamente essere un competente in materia di genetica vegetale, e pertanto, qualora approvassimo la modifica proposta dal senatore Carelli, noi verremmo ad affidare la Presidenza di una Commissione di così spiccate caratteristiche tecniche ad un elemento che le sarebbe intimamente estraneo e che inevitabilmente, data la sua provenienza, verrebbe ad immettere le deficienze dei metodi burocratici nel funzionamento della Commissione stessa, funzionamento che pertanto si appesantirebbe, cosa che assolutamente è da evitarsi. Sembrerebbe, invece, più opportuno,

anche per venire incontro a quella esigenza, accennata dal relatore, di una maggiore democratizzazione nel funzionamento di questa Commissione, lasciare agli stessi componenti di essa il compito di eleggersi il Presidente nella prima riunione. Non v'è dubbio che in tal modo la scelta cadrebbe sulla persona più idonea a presiedere un organo così importante per la coltura nazionale.

Sono, poi, d'accordo con il senatore Carelli circa la proposta di sostituire ai due funzionari ministeriali, previsti dal disegno di legge, tre ispettori agrari provinciali scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale centrale e meridionale. Sarebbe, infatti, sufficiente che ad un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste venissero attribuite le funzioni di segretario, dovendo gli atti della Commissione essere conservati presso il Ministero stesso, ed essendo necessario che il coordinamento formale dell'attività della Commissione sia affidato appunto ad un funzionario del Ministero.

Propongo, quindi, di emendare il testo dell'articolo unico, nel senso di sopprimere le parole « che la presiede » alla lettera a), e di aggiungere un comma in cui si stabilisca che « il Presidente viene eletto nella prima seduta dai componenti della Commissione ».

PIEMONTE. Mi domando se questo Registro nazionale delle varietà elette di frumento sia veramente necessario. Si deve, infatti, tener presente che una varietà, stimata oggi eletta, potrà domani essere considerata sorpassata, o perchè si è venuta a degenerare, o perchè sono state scoperte altre varietà elette di frumento. Ora, non credo che la Commissione in questione abbia anche il compito di cancellare dal Registro nazionale quelle varietà, i cui requisiti non siano più tali da consentire di definirle elette. Penso che, senza creare una apposita Commissione, il cui funzionamento inevitabilmente sarà di tipo più o meno burocratico, le esigenze, a cui tale Commissione dovrebbe venire incontro, potrebbero essere pienamente soddisfatte mediante certificati di origine. In tali certificati che i vari tipi di grano dovrebbero trovare la loro definizione ufficiale. Essi rappresenterebbero uno strumento preciso per l'attestazione della genuinità delle sementi.

MEDICI. Desidero associarmi a quanto è stato osservato dal senatore Di Rocco circa la

proposta di emendamento del senatore Carelli, concernente la Presidenza della Commissione. Mi sembra estremamente inopportuno affidare al Direttore generale della produzione agricola, il quale ha anche responsabilità, diciamo pure, di carattere quasi politico, la Presidenza di una Commissione, le cui decisioni debbono essere prese su basi squisitamente ed esclusivamente tecniche.

Concordo, invece, con il senatore Carelli circa l'opportunità di emendare l'articolo unico alla lettera g), nel senso di includere fra i componenti della Commissione tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.

Credo, poi, opportuno, proporre un emendamento tendente ad includere fra i membri della Commissione un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee. Della Commissione fanno parte un professore di botanica e un professore di patologia vegetale, ma a me pare che colui il quale ha una competenza specifica in materia sia proprio il professore di agronomia e coltivazioni erbacee. Pertanto nel testo dell'articolo unico dovrebbe essere aggiunto un'alea, da contrassegnarsi con apposita lettera, del seguente tenore: « da un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee, scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle Università ».

MFNGHI, *relatore*. Dirò brevemente il mio parere sulle proposte fatte dai colleghi. Sono favorevole alla proposta del senatore Carelli, di includere fra i membri della Commissione tre ispettori agrari provinciali scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, così come sono favorevole alla proposta del senatore Medici di includere fra i membri della Commissione un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee. D'altro canto proprio per quella esigenza di democratizzazione che ho avuto già occasione di enunciare, ritengo anch'io che il Presidente della Commissione debba essere eletto dai componenti della Commissione stessa, così come è stato proposto dal senatore Di Rocco.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Aderisco alle conclusioni alle quali è giunto il relatore, fatta eccezione per quanto riguarda la nomina del Presidente. A questo proposito, sono del parere che debba

essere lasciato integro il testo del disegno di legge in esame.

Accetto, quindi, le proposte di emendamento dei senatori Medici e Carelli, relative all'inclusione, fra i membri della Commissione, di un professore di agronomia e coltivazioni erbacee, nonché di tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale. A proposito, poi, della questione della Presidenza, aggiungo che si tratta di una Commissione la quale ha delle caratteristiche prettamente tecniche, per cui appare ovvio che la Presidenza della Commissione stessa debba essere affidata a colui che unisca, alla maggiore competenza in materia, il grado più elevato nella gerarchia burocratica, così come appunto avviene per il Direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio sull'ammissibilità, in rapporto ai requisiti indicati nell'articolo 1, di una varietà nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » è demandato ad una Commissione nominata dal Ministero per l'agricoltura e le foreste e composta:

a) dal Direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura che la presiede;

b) dal Direttore dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;

c) da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle Università;

d) da un Direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale;

e) da un professore ordinario di patologia vegetale della facoltà di agraria delle Università;

f) da un agricoltore scelto fra quelli designati da Associazioni nazionali di agricoltori;

g) da due funzionari del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di

grado non inferiore al VI, dei quali almeno uno preposto alla direzione di un Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I membri della Commissione, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della stesso ruolo di grado non inferiore all'VIII ».

Dato il numero degli emendamenti presentati, l'articolo unico sarà prima votato per parti separate e poi nel suo complesso.

Metto ai voti pertanto la seguente parte dell'articolo unico:

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio sull'ammissibilità, in rapporto ai requisiti indicati nell'articolo 1, di una varietà nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » è demandato ad una Commissione nominata dal Ministero per l'agricoltura e le foreste e composta:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*È approvata.*)

Segue la lettera a) che rileggo:

« a) dal Direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura che la presiede »;

È stato presentato alla lettera a) dal senatore Di Rocco un emendamento tendente a sopprimere le parole « che la presiede ».

Domando al senatore Di Rocco se insiste nel suo emendamento.

DI ROCCO. Insisto.

MEDICI. Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Ritengo che sia assai pericoloso designare per legge il Presidente di questa Commissione. Oggi probabilmente vi è un Direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, che ha tutti i requisiti necessari per ricoprire la carica di Presidente della Commissione in questione, ed è questa forse la ragione per la quale il Governo ha espresso parere contrario all'emendamento proposto dal senatore Di Rocco. Domani, tuttavia, chi ricoprirà la carica di Direttore dell'Istituto anzidetto po-

trà non essere idoneo ad esercitare la funzione di Presidente della Commissione: questo potrà accadere; ciò non di meno, se sarà approvata la lettera a) nel testo ministeriale, il Presidente della Commissione dovrà essere sempre il direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

Oredo, quindi, che sia opportuno lasciare ai membri della Commissione la facoltà di scegliere il Presidente, così da poterlo cambiare di volta in volta, anche in relazione al mutare delle persone.

OARELLI. Non posso essere d'accordo col collega Di Rocco, e quindi mi asterrò dal voto.

Io credo che il Presidente debba essere indicato nella legge in quanto la Commissione in oggetto è una Commissione composta di elementi tecnico-pratici e tecnico-scientifici. A noi interessa che il Presidente sia uno studioso, che abbia la dovuta conoscenza delle regole della genetica, in quanto il compito della Commissione si basa appunto sugli studi di genetica. Se non si vuole che a ricoprire la carica di Presidente della Commissione sia designato il Direttore generale della produzione agricola, come già ho proposto, potrebbe essere designato a ricoprire tale carica un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee.

D'altra parte, con un altro emendamento ho proposto che la Commissione dovrebbe durare in carica un anno; perciò, se i membri e il Presidente della Commissione si mostrassero non dico indegni, ma incapaci ad assolvere i loro compiti, il Ministero potrebbe, dopo un solo anno, rinnovare i membri della Commissione e chiamare alla Presidenza un elemento più degno e capace. Per queste ragioni mi astengo dalla votazione dell'emendamento proposto dal senatore Di Rocco.

TARTUFOLI. Io voterò per la formula accettata dal Governo. Si tratta qui di un organismo che ha la funzione specifica di registrare in un apposito libro le varietà elette di frumento. Ora, se l'istituto fondamentale per lo svolgimento della attività selezionatrice in questo settore dell'agricoltura è l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, mi pare logico che la Presidenza della Commissione debba essere affidata al direttore dell'Istituto anzidetto, che è particolarmente competente in materia.

PIEMONTE. Per le ragioni già esposte dichiaro di astenermi da questa e da tutte le successive votazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Di Rocco, tendente a sopprimere alla lettera *a*) le parole « che la presiede ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Avverto che, essendo stato respinto l'emendamento del senatore Di Rocco, per conseguenza viene a decadere l'emendamento proposto dal senatore Carelli alla lettera *a*), che era del seguente tenore: « *a*) dal Direttore generale della Direzione generale della produzione agricola che la presiede », e la stessa lettera *a*) è approvata nel testo ministeriale.

Passiamo alle lettere *b*) e *c*), per le quali non sono stati presentati emendamenti, e che rileggo:

« *b*) dal Direttore dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;

« *c*) da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle Università »;

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Ricordo che il senatore Medici ha proposto di aggiungere, dopo la lettera *c*), la seguente lettera *d*): « da un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle Università ».

Chi approva questo emendamento aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alle lettere *d*), *e*), *f*), per le quali non sono stati presentati emendamenti, e che dopo l'emendamento aggiuntivo, testè approvato, contrassegnato dalla lettera *d*), diventano rispettivamente lettere *e*), *f*), *g*). Ne do nuovamente lettura:

« *e*) da un Direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale;

« *f*) da un professore ordinario di patologia vegetale della facoltà di agraria delle Università;

« *g*) da un agricoltore scelto fra quelli designati da Associazioni nazionali di agricoltori ».

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Passiamo alla lettera *g*) che per l'emendamento aggiuntivo, sopra approvato, contrassegnato dalla lettera *d*), diventa lettera *h*), Ne do nuovamente lettura:

« *h*) da due funzionari del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al VI, dei quali almeno uno preposto alla direzione di un Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Il senatore Carelli ha proposto di sostituire questa dizione con la seguente: « da tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento sostitutivo, proposto dal senatore Carelli, alla lettera *h*), già lettera *g*).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al penultimo comma dell'articolo unico, che rileggo:

« I membri della Commissione, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Il senatore Carelli ha proposto di sostituire questa dizione con la seguente: « I membri della Commissione durano in carica un anno e possono essere riconfermati ».

Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il penultimo comma nel testo di cui ho dato già lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo unico, che rileggo:

« Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dello stesso ruolo di grado non inferiore all'VIII ».

Per evidenti ragioni di coordinamento occorre sostituire al testo di quest'ultimo comma un altro così concepito:

« Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore all'VIII ».

Poichè non si fanno obiezioni, metto ai voti la proposta di sostituire al testo dell'ultimo comma l'altro di cui adesso ho dato lettura. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti infine il testo dell'articolo unico quale risulta dagli emendamenti sopra approvati:

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio sull'ammissibilità, in rapporto ai requisiti indicati nell'articolo 1, di una varietà nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » è demandato ad una Commissione nominata dal Ministero per l'agricoltura e le foreste e composta:

a) dal Direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura che la presiede;

b) dal Direttore dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;

c) da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle Università;

d) da un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle Università;

e) da un Direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale;

f) da un professore ordinario di patologia vegetale della Facoltà di agraria delle Università;

g) da un agricoltore scelto fra quelli designati da Associazioni nazionali di agricoltori;

h) da tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.

« I membri della Commissione, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

« Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore all'VIII ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge, di iniziativa del senatore Varriale: « Interpretazione autentica del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, e del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernenti la proroga dei contratti agrari » (N. 860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Varriale: « Interpretazione autentica del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, e decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernenti la proroga dei contratti agrari ».

RISTORI. Propongo di rinviare l'esame del disegno di legge e di invitare il senatore Varriale a partecipare alla discussione del disegno di legge stesso.

CARELLI, *relatore*. Mi associo alla proposta del senatore Ristori. L'intervento del presentatore del disegno di legge, senatore Varriale, appare particolarmente opportuno perchè la materia di cui al disegno di legge stesso coinvolge problemi assai delicati, per i quali occorre procedere ad un esauriente, approfondito esame.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono anch'io del parere che alla discussione di questo disegno di legge debba essere presente il senatore Varriale. Desidero, infatti, avere da lui chiarimenti circa questioni particolari alle quali egli accenna o che affiorano dalla lettura della sua relazione. Il disegno di legge riveste una notevole importanza ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo ha preso in serio esame. Nel corso di tale esame il Ministero si è, però, trovato dinanzi ad alcuni delicati problemi che dovranno essere affrontati durante la discussione. An-

che per questo motivo ritengo che sia opportuno rinviare la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra riunione affinchè possa parteciparvi il proponente del disegno di legge stesso, senatore Varriale.

Chi l'approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione » (N. 872)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353,

sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria, e compartecipazione ».

RISTORI. Poichè è stata rinviata la discussione del precedente disegno di legge, propongo anche il rinvio della discussione di questo disegno di legge che, sotto molti aspetti, è più importante e che, d'altra parte, presenta analoghi problemi e difficoltà.

GUARIENTI, *relatore*. Aderisco volentieri alla proposta di rinvio della discussione, fatta dal senatore Ristori. Questo disegno di legge affronta problemi di notevole importanza e gravità: è bene, pertanto, che sia esaminato con la massima ponderazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta di rinviare la discussione di questo disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

La riunione termina alle ore 11,45.